

DECRETO MINISTERIALE
30 gennaio 1985
(G.U. n. 29 del 4.2.1985)

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli e dei trasporti eccezionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, integrato e modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (1);

Visto l'art. 12, ultimo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti in data 14 dicembre 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 22 dicembre 1984) (2), a norma del quale il Ministro dei trasporti deve determinare i tipi, le dimensioni e le altre caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali, nonché le caratteristiche dei materiali riflettenti da approvarsi dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

Decreta:

Art. 1

I veicoli le cui dimensioni eccedono, per costruzione, quelle massime fissate nell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, oltre alle segnalazioni già prescritte nell'art. 12 del decreto interministeriale 14 dicembre 1984, citato nella premessa, devono essere segnalati con pannelli retroriflettenti, secondo le disposizioni seguenti:

- a) eccedenza in lunghezza: con un pannello anteriore ed uno posteriore della superficie minima di 900 cm² e di altezza di 15 cm ciascuno, di colore giallo e recanti la scritta: "TRASPORTO ECCEZIONALE", di caratteri neri e di 10 cm di altezza; con due pannelli laterali, uno per lato, della superficie minima di 900 cm² e di 5 cm di altezza ciascuno, di colore giallo, applicati in modo che ogni metà dei pannelli corrisponda alla sezione di semilunghezza del veicolo. Tali pannelli sostituiscono il catadiottro di colore arancione, previsto nell'art. 204 del regolamento di esecuzione del citato testo unico delle norme sulla circolazione stradale;
- b) eccedenza in larghezza: con almeno due pannelli, a strisce alternate di colore bianco e rosso, inclinate di 45° e di 10 cm di larghezza, della superficie minima di 1.800 cm² e di 30 cm di altezza ciascuno, applicati sia nella parte anteriore sia in quella posteriore del veicolo, col lato più lungo in posizione verticale e col bordo esterno coincidente con la sezione di massima larghezza del veicolo.
- I pannelli di cui alle lettere a) e b) possono essere sostituiti con pellicole oppure con vernici riflettenti, di uguali dimensioni e caratteristiche di visibilità, applicate direttamente sulla struttura del veicolo.

Art. 2

Le eccedenze di sagoma del carico, che superino di 1 m la sagoma del veicolo dalla parte anteriore o posteriore devono essere segnalate con pannelli retroriflettenti, della superficie minima di 1.800 cm² e di 30 cm di altezza ciascuno, a strisce alternate di colore bianco e rosso, inclinate di 45° e di 10 cm di larghezza, applicati alle estremità del carico.

Le eccedenze in larghezza del carico, che superino di 20 cm la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli aventi le stesse caratteristiche di quelli prescritti per le sporgenze in lunghezza.

Tali pannelli devono essere applicati col lato più lungo in posizione verticale, sia nella parte anteriore sia in quella posteriore del carico, in entrambi i lati del carico stesso.

Art. 3

I pannelli da applicare sui veicoli a norma dell'art. 1 del presente decreto, possono essere applicati, anziché sul veicolo, sul suo carico, a norma del precedente art. 2, ad altezza tale da assicurare in ogni caso la visibilità per i conducenti degli altri veicoli.

Art. 4

Le attrezzature fisse di lavoro, montate su veicoli non atti al carico, devono essere segnalate coi pannelli prescritti per il carico, a norma dell'art. 2 del presente decreto, salva la facoltà di sostituirli con vernici o pellicole retroriflettenti, a norma dell'art. 1 ultimo comma, dello stesso decreto.

Art. 5

Nell'allegato tecnico al presente decreto sono riportate le prescrizioni per l'approvazione delle pellicole o vernici

ALLEGATO TECNICO

- 1.1 L'approvazione è rilasciata al materiale retroriflettente oppure al pannello completo del materiale citato.
 - 1.2 Il materiale o il dispositivo approvato devono portare l'indicazione leggibile e indelebile della ragione sociale o il marchio del richiedente l'approvazione.
 - 1.3 Il pannello deve poter essere montato in modo stabile e duraturo; il materiale retroriflettente deve poter essere facilmente mantenuto pulito ed efficiente.
Il pannello non deve deformarsi per effetto degli agenti atmosferici esterni.
 - 1.4 I campioni del materiale retroriflettente, prima di essere sottoposti alle prove fotometriche, devono essere condizionati per 24 ore a $23 \pm 2^\circ\text{C}$ e $50 \pm 10\%$ di umidità relativa.
 - 1.5 Le caratteristiche colorimetriche del materiale retroriflettente nuovo devono trovarsi all'interno delle zone determinate dalle coordinate tricromatiche e presentare il fattore di luminanza minimo di cui alla tabella 1.
Il coefficiente specifico di intensità luminosa deve essere non inferiore a quello indicato nella tabella 2.
 - 1.6 Resistenza agli agenti atmosferici.
 - 1.6.1 Devono essere presentati due provini prelevati dallo stesso campione per ognuna delle prove della superficie minima di 400 cm^2 e di lato non inferiore a $0,20\text{ m}$.
Un provino dovrà essere conservato in ambiente privo di luce e privo di umidità per essere utilizzato come campione di riferimento.
 - 1.6.2 Il secondo provino è esposto ad un invecchiamento accelerato con lampada allo xenon con temperatura di colore da 5.500 a 6.500 K, in conformità alle condizioni previste dalla Norma Internazionale ISD 105-802-1978, paragrafo 4.3.1.
Il materiale retroriflettente è esposto sino a che la degradazione prodotta sul campione standard blu n. 7 è uguale a 40 della scala dei grigi.
Dopo il processo di invecchiamento il provino è lavato in soluzione diluita di detergente neutro essiccato e successivamente esaminato per i controlli di cui ai punti successivi da 1.6.3 e 1.6.5.
 - 1.6.3 Esame visivo - Nessuna parte del provino esposto deve mostrare segni di incrinamento, sfogliamento, forature, gonfiamenti, distorsioni, rugosità, macchie o corrosioni. Non deve rilevarsi restringimento superiore a 0,5 per cento in ogni direzione e nessun tipo di mancanza di adesione al materiale di supporto.
 - 1.6.4 Solidità del colore - I colori dei campioni esposti devono soddisfare ancora le caratteristiche della tabella 1 di cui al punto 1.5.
 - 1.6.5 Potere fotometrico del materiale retroriflettente - Questo controllo si effettua ad un angolo di osservazione di 20° ed un angolo di illuminazione di 50° ,
Il coefficiente di retroriflessione del provino esposto, dopo lavaggio ed essiccazione, non deve essere inferiore all'80 per cento dei valori di cui alla tabella 2.
 - 1.6.6 Il provino è successivamente esposto ad una pioggia simulata oppure ad immersione del provino in acqua deionizzata; il suo coefficiente di retroriflessione, in queste condizioni, non deve essere inferiore al 90 per cento del valore ottenuto quando la misura, a campione essiccato, è fatta nelle condizioni di cui al paragrafo precedente.
 - 1.6.7 Resistenza alla corrosione - Il provino è sottoposto all'azione di nebbia sana per 48 ore, comprendente due periodi di 24 ore ciascuno, separati da un intervallo di 2 ore durante il quale il campione di asciuga.
La nebbia sana è prodotta per atomizzazione, a temperatura di $35 \pm 2^\circ\text{C}$, di una soluzione ottenuta sciogliendo 5 parti (in peso) di cloruro di sodio in 95 parti (in peso) di acqua distillata che non contenga più di 0,02 per cento di impurità.
Immediatamente dopo la fine di questa prova, il provino non deve mostrare segni di corrosione che possano diminuire l'efficacia del dispositivo.
Dopo un periodo di riposo di 48 ore, il coefficiente specifico di retroriflessione, sotto un angolo di osservazione di 20° e di illuminazione di 5° , non deve essere inferiore all'80 per cento dei valori di cui alla tabella 2.
La superficie deve essere pulita, prima di procedere alla misura, per asportare i depositi di sale provenienti dalla nebbia sana.
 - 1.6.8 Resistenza ai carburanti - Il provino viene immerso in una miscela di etano-n e di toluolo, nel rapporto 70:30 in volume, per la durata di un minuto.
All'uscita dal bagno, la superficie viene asciugata con un panno morbido; essa non deve mostrare alcuna variazione visibile che possa ridurre l'efficacia del dispositivo.
 - 1.6.9 Adesione al materiale di supporto - I materiali retroriflettenti applicati con metodo raccomandato dalle ditte produttrici non devono potersi staccare senza attrezzi o senza essere danneggiati. I materiali applicati per essere staccati dal supporto di base, debbono richiedere una forza di almeno 10 N, applicata su 25 mm di larghezza ed esercitata ad una velocità di distacco di 30 mm al minuto.
-

- 1.6.10 Resistenza all'acqua - Il provino viene immerso in acqua deionizzata alla temperatura di $23 \pm 5^\circ\text{C}$ per una durata di 18 ore; all'uscita dal bagno viene lasciata asciugare per 24 ore. A partire da 10 mm dal bordo, non deve apparire alcun segno di deterioramento che possa ridurre l'efficacia del dispositivo.
- 1.6.11 Resistenza agli urti - Facendo cadere da due metri di altezza una sfera omogenea di acciaio del diametro di 25 mm sulla superficie retroriflettente del provino tenuto sospeso in un ambiente alla temperatura di $23 \pm 2^\circ\text{C}$ il materiale non deve presentare screpolature o separazione dal materiale di supporto al di fuori di una distanza di 5 mm dalla zona di impatto.
- 1.6.12 Pulizia - Un provino imbrattato con una miscela di olio lubrificante detergente e di grafite, deve poter essere pulito facilmente senza danno alle superfici retroriflettenti; la pulizia è normalmente effettuata con solvente alifatico debole del tipo eptano-n seguito da lavaggio con detergente neutro e risciacquo.
- 1.6.13 Resistenza termica - Il provino è esposto per 12 ore in atmosfera secca e alla temperatura di $65 \pm 2^\circ\text{C}$; dopo questa esposizione il provino viene lasciato raffreddare per un ora a $23 \pm 2^\circ\text{C}$. Sarà successivamente esposto per 1 ore ad una temperatura di $-20 \pm 2^\circ\text{C}$.
Il provino sarà verificato dopo essere rimasto per 4 ore nelle condizioni ambientali del laboratorio.
Dopo questa prova il provino non deve mostrare incrinature o distorsioni apprezzabili delle superfici retroriflettenti.
Il coefficiente specifico di retroriflessione, misurato sotto un angolo di osservazione di $20'$ e di illuminazione di 50, non deve essere inferiore all'80 per cento dei valori misurati sul campione di riferimento.
- 1.6.14 Rigidità dei supporti - Il supporto dei dispositivi retroriflettenti deve essere realizzato con materiale che, posizionato su due appoggi paralleli ai lati più corti ed alla distanza non superiore a $L/10$ dal bordo del lato adiacente, essendo L la lunghezza totale del supporto, nonché caricato di sacchetti di graniglia metallica o di sabbia sino al raggiungimento di una pressione uniformemente distribuita di $1,5 \text{ KN/m}^2$, non subisce una flessione, misurata al centro dell'interasse degli appoggi, superiore a $1/40$ dell'interasse degli appoggi stessi. Tolto il carico la flessione residua non deve essere superiore a $1/5$ della flessione misurata a carico.

Tabella 1

Coordinate tricromatiche e fattori di luminanza

Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone del diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (Illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)

Colore		1	2	3	4	Fattore di luminanza minimo B
bianco	x	0,350	0,300	0,285	0,335	0,27
	y	0,360	0,310	0,325	0,375	
giallo	x	0,545	0,487	0,427	0,465	0,16
	y	0,454	0,423	0,483	0,534	
rosso	x	0,690	0,595	0,569	0,655	0,03
	y	0,310	0,315	0,341	0,345	

Tabella 2

Coefficiente specifico di intensità luminosa (in $\text{cd lux}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)

Angoli		Colori		
Osservazione	Illuminazione	Bianco	Giallo	Rosso
20'	5°	180	122	25
	30°	100	67	14
	40°	95	64	13
2°	5°	5	3	0,8
	30°	2,5	1,5	0,4
	40°	1,5	1,0	0,3

NOTE

Nota alle premesse:

Testo dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38:

"Art. 10. Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali. - Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:

1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'art. 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 32, purché non vengano superati i limiti dell'art. 33;

2) il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.

Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:

- a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;
- b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.

I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.

Si intendono per cose indivisibili visibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o i pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.

I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto dell'iscrizione nella fascia di ingombro di cui all'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potrà autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalità.

L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'art. 58.

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al primo comma, numero 2 e al secondo comma, nonché delle macchine agricole e operatrici, quando per le stesse ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, numero 21.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'art. 32, ovvero quelli stabiliti nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'art. 33, ovvero quelli stabiliti nell'autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'art. 121.

Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione".

Il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 dicembre 1984 è riportato nella nota che segue.

Nota all'art. 1:

Testo dell'art. 32 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38:

"Sagoma limite. - Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di 2,50 metri di larghezza e di 4 metri di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga 4,30 metri.

La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere 12,50 metri. La carrozzeria della caravan non deve eccedere in lunghezza se ad un asse 6 metri e se a due assi 7,50 metri; non deve eccedere in larghezza 2,30 metri; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-caravan non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, 8 metri.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di 15,50 metri. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esterno del veicolo. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafranghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fuse lo rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 dicembre 1984:

"Art. 12 -. L'art. 12 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 è sostituito dal seguente:

1. I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali, quando circolano in eccedenza ai limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, debbono essere muniti, nei casi appresso indicati, di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alla vigente legislazione.

Ai fini dell'applicazione del dispositivo di cui all'art. 10 della legge n. 38/82, il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla può essere costituito da uno o più dispositivi applicati come disciplinato dal presente articolo. In ogni caso devono essere rispettati, anche a veicolo carico, gli angoli di visibilità di cui all'art. 205 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/59.

Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo, oppure amovibili, e devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59; inoltre è obbligatorio in ogni caso l'uso contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti.

I veicoli eccezionali, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con il segnale di pericolo di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dei trasporti del 24 gennaio 1977.

2. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari dovranno, fermo restando quanto prescritto al punto 1, montare le seguenti segnalazioni:

- a) i dispositivi a luce lampeggiante gialla montati sul veicolo trattore dovranno essere due allargabili a partire dalla sagoma trasversale del trattore a quella massima del carro ferroviario che trasporta, aumentata di 0,20 m;
- b) le segnalazioni posteriori di illuminazione e visive del rimorchio a carico, devono essere riportate in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario;
- c) sul limite posteriore del carro ferroviario, inoltre, dovrà essere applicato un pannello retroriflettente, a strisce alternate bianche e rosse inclinate a 45°, di altezza 0,30 m e larghezza pari a quella del carro ferroviario. Il pannello dovrà essere applicato ad altezza da terra non inferiore a 0,40 m, misurata dal suo bordo inferiore, e non superiore a 1,40 m, misurata dal suo bordo superiore;
- d) la struttura del telaio del rimorchio, lateralmente e per tutta la sua lunghezza, dovrà essere resa riflettente a strisce bianche e rosse inclinate a 45°, per tutta l'altezza della trave.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1985, saranno determinati i tipi, le dimensioni e le altre caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti di tutti gli altri veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali, nonché le caratteristiche dei materiali riflettenti da approvarsi dalla Direzione generale M.C.T.C..

Testo dell'art. 204 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420:

"Art. 204. Catadiottro arancione. - Il catadiottro arancione è il dispositivo a luce riflessa arancione di cui debbono essere muniti lateralmente i rimorchi; dello stesso dispositivo debbono essere muniti gli autoveicoli e i filoveicoli aventi lunghezza uguale o superiore a 7 m. Il dispositivo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

- a) ogni apparecchio, oltre agli estremi dell'approvazione a quelli atti ad individuare il fabbricante, deve portare stampigliata in maniera visibile l'indicazione della "classe" e, qualora agli effetti dell'orientamento sia prescritta una determinata posizione di montaggio, la dicitura "alto" equivalente.
I catadiottri sono di due classi:
 - i catadiottri di classe I sono obbligatori per i veicoli aventi larghezza superiore a 2 m;
 - i catadiottri di classe II possono essere impiegati in sostituzione dei precedenti sui veicoli aventi larghezza non superiore a 2 m;
- b) i catadiottri possono avere forma qualsiasi, esclusa quella triangolare, sempre che essa possa iscriversi in un rettangolo in cui le lunghezze dei due lati siano in rapporto non superiore a 2. Inoltre il rapporto tra l'area di detto rettangolo e quella della superficie catadiottrica non deve essere superiore a 2;
- c) per i catadiottri di classe I la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq; per quelli di classe II la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq;
- d) il numero è fissato in due;
- e) la posizione deve essere simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo e tale da soddisfare le condizioni di visibilità geometrica. Ciascun apparecchio deve essere applicato su un lato del veicolo, entro il terzo medio della lunghezza. Per i rimorchi nella lunghezza, non viene considerato il timone;
- f) l'altezza dal suolo deve essere compresa entro un minimo di 0,40 m e un massimo di 1,20 m;
- g) gli apparecchi possono essere applicati verso l'interno rispetto al limite laterale esterno della sagoma, purché siano rispettate le condizioni di visibilità geometrica;
- h) l'orientamento deve essere verso l'esterno del veicolo.
Inoltre l'asse di riferimento del catadiottro deve essere orizzontale e normale al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo;
- i) la visibilità geometrica deve essere tale che non vi sia ostacolo alla propagazione della luce tra l'apparecchio e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie illuminante e le cui sezioni risultano dagli angoli indicati nella figura 180;
- j) le caratteristiche fotometriche debbono avere valori non inferiori a 2 volte quello dei catadiottri rossi di cui all'art. 201;
- m) il catadiottro, illuminato con luce bianca, deve riflettere, luce arancione".